ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
n. 543 del 14.12.2017

Oggetto: *Approvazione dello schema di Convenzione per lo svolgimento del progetto di alternanza scuola lavoro ex D. Lgs. n. 77/2005 tra Liceo Classico Internazionale Statale "Giovanni Meli"e ARPA Sicilia.*

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 02.08.2017)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "*Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia*", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che l'alternanza scuola/lavoro costituisce, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 77/2005, una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro;

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008, il cui art. 2, comma 1, lett. a) equipara al lavoratore, ai fini dell'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, anche lo studente in alternanza scuola/lavoro;

CONSIDERATO altresì, che ARPA Sicilia, tra le sue attività istituzionali tecnico – scientifiche, ha il compito di promuovere l'educazione e la formazione ambientale, attraverso programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che le stesse possano concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO lo schema di Convenzione, nella versione predisposta congiuntamente tra ARPA Sicilia e Liceo Classico Internazionale Statale "Giovanni Meli" di Palermo, allegato al presente decreto per formarne parte integrante;

PRESO ATTO che, dalla sottoscrizione della convenzione allegata, non discendono oneri economici diretti a carico delle parti;

VISTO il disposto dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che rende obbligatoria la sottoscrizione degli accordi tra pubbliche amministrazioni, pena la nullità degli accordi stessi, tramite firma digitale, valida e non revocabile;

ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione dello schema di Convenzione di cui all'oggetto, allegato al presente decreto, nella versione predisposta congiuntamente dalla parti;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. Approvare lo schema di Convenzione tra ARPA Sicilia e Liceo Classico Internazionale Statale "Giovanni Meli" di Palermo, nel testo che è allegato al presente decreto per formarne parte integrante, finalizzato alla regolamentazione di stage di alternanza scuola lavoro presso la Struttura ST 3 "Sistema Laboratori di riferimento e Area mare".
2. Notificare copia del presente decreto, per gli adempimenti di competenza, alle UU.OO.CC.: SG 2 "*Formazione, Educazione e Comunicazione*", SG1 "*Staff della Direzione Generale*", SA 4 "*Amministrazione Risorse Umane e Politiche del Personale*" nonché alla Struttura ST 3 "Sistema Laboratori di riferimento e Area mare".
3. Provvedere alla notifica del presente decreto al Liceo Classico Statale Internazionale "Giovanni Meli" di Palermo a mezzo pec, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs 7 marzo 2007, n. 82, della Convenzione, il cui schema è approvato con il presente decreto, ai fini della relativa sottoscrizione in formato digitale, ex D. Lgs. n. 253/2010.
4. Dare mandato al Direttore della ST 3 "Sistema Laboratori di riferimento e Area mare" di individuare, tra il personale in servizio presso la Struttura dallo stesso diretta, il c.d. "tutor formativo esterno" ex art. 2, comma 3 dell'allegato schema di Convenzione, i cui compiti sono specificati all' art. 3, commi 2 e 3.
5. Dare mandato al Dott. Antonio Sansone Santamaria, RSPP, di garantire le condizioni di sicurezza ed igiene e di fornire ai tirocinanti un'adeguata formazione/informazione sulla normativa e sulle prassi in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c) dello schema di Convenzione.
6. Disporre nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA - Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

L'Assistente Amm.vo
(*Salvatrice Lacagnina*)

Il Direttore Amministrativo
(*Dott. Pietro Maria Testai*)

IL DIRETTORE GENERALE
(*Dott. Francesco Carmelo Vazzana*)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE "GIOVANNI MELI"
Via Salvatore Aldisio, 2 - 90146 PALERMO - Tel. 091/6884720 - Fax 091/6889168
Sito web: www.liceomeli.gov.it- Email: papc030004@istruzione.it - Email PEC: papc030004@pec.istruzione.itCodice Fiscale: **80017420821** - Codice Meccanografico: **PAPC030004**- Codice Univoco Ufficio: **UFLSPI**

CONVENZIONE PER STAGE PROGETTO

Alternanza scuola lavoro P17 –

(Art.4 Legge 53 del 28/03/2003 – Art. 18 Legge 196 del 24/06/1997 – Artt. 4 e 5 Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)

Convenzione n° ___/2017

TRA

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE "G.MELI" con sede in Palermo via Aldisio n°2, codice fiscale 80017420821, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente scolastico, Prof.ssa Francesca Vella, nata a Palermo il 09/05/1954, codice fiscale VLLFNC54E49G273Y;

E

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA SICILIA), con sede legale in via San Lorenzo 312/g, PALERMO - CAP 90146 (PA), C.F. 97169170822 - Part. IVA 05086340824, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", in persona del suo legale rappresentante Francesco Carmelo Vazzana, nato a Reggio di Calabria (RC) il 17/07/1967, C.F.: VZZFNC67L17H224W.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavòro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavo- ro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- VISTA la Legge 107/2015 artt. 33-43;
- VISTE le linee operative del MIUR, ottobre 2015 sull'alternanza scuola – lavoro;
- VISTO l'approvazione del PTOF 2017/20 del Liceo Meli approvato dal Collegio dei docenti in data 30/10/2017 verbale n.°3;
- VISTO l'approvazione del PTOF 2017/2020 del Liceo Meli da parte del Consiglio d'Istituto in data 31/10/2017 verbale n.°102;

Si conviene quanto segue

Art. 1

La Struttura ST3 dell'ARPA SICILIA, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n. **14** studenti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'istituto Liceo Classico Statale Internazionale Giovanni Meli di Palermo.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
   a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
   b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
   c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
   d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
   e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
   f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
   g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
   a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
   b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
   c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
   d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
   e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
   f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che con- corre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi ri- chiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in

contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore. **Nessuna spesa relativa alla copertura assicurativa è prevista, invece, per il soggetto ospitante.**

2. Il gruppo composto dagli allievi e dai docenti Tutor d'aula e stage, è coperto, durante tutte le attività di stage, dalle seguenti **Polizze assicurative**:

   a) Infortuni sul lavoro INAIL Gestione per conto dello Stato;
   b) Responsabilità civile infortuni – assistenza polizza triennale n. 582/15/1151E stipulata con la società AMISSIMA ASSICURAZIONI Spa Milano – c/o – Agenzia di Palermo AL.FIN con sede in Palermo – Via Principe di Belmonte.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
• informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
• designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE "GIOVANNI MELI"
Via Salvatore Aldisio, 2 - 90146 PALERMO - Tel. 091/6884720 - Fax 091/6889168
Sito web: www.liceomeli.gov.it- Email: papc030004@istruzione.it - Email PEC: papc030004@pec.istruzione.itCodice Fiscale: **80017420821** - Codice Meccanografico: **PAPC030004**- Codice Univoco Ufficio: **UFLSPI**

materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

I responsabili della convenzione de qua, ai sensi della L.241 del 07/08/1990 e della L.R. n.10 del 30/04/1991 e ss.mm. e ii., sono:

- Per ARPA Sicilia: il direttore della ST3 della direzione generale;
- Per L'Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Liceo Classico Internazionale Statale Giovanni Meli": il Dirigente Scolastico

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in base al D.P.R. n.642 del 26/10/1972 e ss.mm. e ii., ed è soggetta a registrazione in caso di uso con spese a carico della parte richiedente.

Il presente atto, redatto su supporto informatico è approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida e non revocabile.

Palermo, _____

Per l'Istituto Istruzione Secondaria Superiore
Liceo Classico Internazionale Statale Giovanni Meli

_____

Per l'ARPA Sicilia
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Carmelo Vazzana